



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 13/03/2014 N. 29

Oggetto: LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA "FRAZIONE PORTO" DEL COMUNE DI ISCHIA"- SENTENZA N. 446/2012 E SUCCESSIVI DD.II.N.63/2012 E N.122/2013. APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI TRANSAZIONE CON L'ATI SANTORO COSTRUZIONI S.R.L., LA EDIL S.P.A. COSTRUZIONI S.R.L. E LA FIAM S.R.L..

L'anno **duemilaquattordi**, addì **tredici**, del mese di **marzo**, alle ore **18,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO.

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BARILE CARMINE	ASSESSORE	SI
BOCCANFUSO MARIANNA	ASSESSORE	SI
IANNOTTA SANDRO	ASSESSORE	SI
MAZZELLA GIOSUE'	ASSESSORE	SI
DI MEGLIO ISIDORO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

La Giunta Comunale

PREMESSO;

- Che con Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 346 del 04.03.2005, è stato finanziato il progetto di «Interventi di riqualificazione ambientale della zona "Frazione Porto" del Comune di Ischia» per l'importo di €4.408.203,85;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 122 del 30/01/2007, veniva indetta una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA "FRAZIONE PORTO" DEL COMUNE DI ISCHIA;
- Che con Determinazione Dirigenziale n. 936 del 24/07/2007 è stato, aggiudicato, in via definitiva l'appalto dei lavori di « INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

DELLA ZONA «FRAZIONE PORTO» all'A.T.I. tra COSTRUZIONI SANTORO S.r.l. (capogruppo), F.I.A.M. S.r.l. (mandante) e EDIL ESPA COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Napoli alla Via Carlo de Marco n. 98/b, verso il corrispettivo di € 2.491.428,29 (duemilioni quattrocentomilanovantunoquattrocentoventotto/28), al netto del ribasso del 25,805% sul prezzo posto a base d'asta di € 3.357.946,34, più € 103.854,01 per oneri di sicurezza, per complessivi € 2.595.282,20 (duemilioni cinquecentonovantacinqueduecentoottantadue/20), oltre I.V.A. al 10% come per legge; Inoltre è stato approvato il maggiore importo contrattuale, previsto dalla Perizia di Variante, pari ad € 125.440,64 (centoventicinquemilaquattrocentoquaranta/64) al netto del ribasso del 25,805% e comprensivo degli oneri di sicurezza, il tutto al netto dell'IVA al 10% pari ad € 12.544,06 (dodicimilacinquecentoquarantaquattro/06), per complessivi €137.984,70 (centotrentasettemilanovecentoottantaquattro/70) corrispondente al 4.884 % dell'importo contrattuale;

- Che l'Associazione temporanea di imprese tra Santoro Costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a. Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l. mediante decreto ingiuntivo n. 172.10 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. distaccata di Ischia, lamentava la mancata corresponsione di alcuni certificati di pagamento relativi al contratto di appalto rep. 5450 del 30.11.07;

- Che presso il Tribunale di Napoli Sezione distaccata d'Ischia, veniva iscritta al Ruolo Generale Civile dell'anno 2010, la causa n. 578 dinnanzi al Giudice Dott. Carlo Bardari, tra il Comune d'Ischia e l'Associazione temporanea di imprese tra Santoro Costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a. Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l., nel corso del quale il Comune d'Ischia, difeso dall'Avv. Maurizio Barbatelli, si è opposto con atto di citazione al decreto ingiuntivo n. 172.10;

- Che Nel corso del summensionato giudizio la parte opposta ha dato atto di aver ricevuto dal Comune d'Ischia, a seguito dello sblocco dei fondi della Regione Campania, parte del credito oggetto del decreto ingiuntivo, ovverossia gli importi di 546.311,73 ed euro 362.557,66;

PRESO ATTO:

- Che Il Comune d'Ischia con sentenza n. 446/2012 è stato condannato al pagamento a favore dell'ATI Associazione Temporanea di imprese tra Santoro costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a., Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l. per l'ammontare di euro 36.986,43 oltre interessi, quale residuo creditorio dal certificato di pagamento n.2, secondo quanto stabilito dall'art. 13 del contratto di appalto n. 5510 del 13.5.09 ed al pagamento degli interessi relativi al ritardo nella corresponsione delle somme indicate nei certificati n.4 e 5 concernenti il contratto di appalto n. 5450 del 2007 secondo quanto stabilito dall'art. 18 della medesima convenzione;

- Che nello medesimo giudizio, la Regione Campania è stata condannata a pagare al Comune d'Ischia l'importo di euro 36.986,43;

- Che il Comune d'Ischia è stato condannato a pagare le spese giudiziarie della causa n. 578/2010 sostenute dall'ATI Associazione Temporanea di imprese tra Santoro costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a., Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l., ammontano ad euro 620,00 per spese, euro 3.700,00 per diritti ed euro 4.000,00 per onorario oltre 22% IVA pari ad euro 880,00 al e c.p.a.2% pari ad euro 80,00, per un totale complessivo di euro 9.280,00.

VISTO:

- che al comma 3 dell'art. 18 del capitolato d'appalto è riportato che "il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'art. 29 del DM 145/2000 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i

sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. Il saggio degli interessi di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica.”

CONSIDERATO:

- Che con successivo Decreto Ingiuntivo presentato dalla stessa A.T.I., n. 63/2012 del 6.4.2012 emesso dal Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia, veniva lamentato il mancato pagamento della somma di euro 453.264,24, oltre interessi e spese;
- Che avverso detto Decreto pende tuttora giudizio di opposizione affidato all'Avv. Gioacchino Celotti, il quale proponeva opposizione con giudizio incardinato con il rg. 589/2012 dinanzi al Tribunale di Ischia e pende dinanzi al Giudice monocratico Dott. Notaro per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/06/2014;
- Che nel corso del predetto giudizio, l'ATI precisava che la sorta capitale di euro 453.264,24 era stata nelle more versata, per cui chiedeva la condanna del Comune d'Ischia al pagamento degli interessi e le spese;
- Che con successivo Decreto Ingiuntivo n. 122/2013 emesso dal Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia, veniva lamentato il pagamento del certificato n. 10 del 15.5.2013 della somma di 205.583,35 oltre interessi e spese, che veniva proposta opposizione al ministero dall'Avv. Gioacchino Celotti, giusto incarico affidato con determina dirigenziale n.1491 del 4.11.2013, con giudizio incardinato presso il Tribunale di Napoli rg. 31655/2013, avente prossima udienza il 24/04/2014;
- Che nelle more il Comune di Ischia ha versato la sorta capitale del primo e del secondo Decreto Ingiuntivo come sopra, rimanendo debitore ancora del terzo D.I. n. 122/2013 oltre gli interessi legali e moratori delle somme verate in ritardo del primo e secondo D.I. nonché delle spese legali sostenute dall' A.T.I. così come liquidate;
- Che il ritardo dei pagamenti è da ricondurre alla mancata corresponsione, da parte della Regione Campania, dei finanziamenti necessari al pagamento delle opere, avvenuto solo successivamente, a seguito dello sblocco dei fondi Regionali;

PRESO ATTO:

- Che con nota prot. n. 30433 del 16.12.2013 dell'Avv. Maurizio Barbatelli difensore del Comune d'Ischia ha scoraggiato l'Ente a proporre opposizione alla sentenza n. 1615/2013, ancorché il ritardato pagamento sia dovuto esclusivamente dai ritardati adempimenti degli uffici regionali e non dagli uffici comunali che hanno adottato tutti gli atti nei termini di legge;
- Che con nota prot. n. 3684 del 10.02.2014 l'Avv. Gioacchino Celotti, difensore del Comune d'Ischia, ha evidenziato per sua competenza la utilità e la convenienza per l'Ente di addivenire ad una soluzione transattiva con la ditta creditrice;

RITENUTO NECESSARIO:

- procedere a quanto disposto dal tribunale di Napoli sez. distaccata d'Ischia con sentenza n. 446/12 nel contenzioso tra il Comune d'Ischia e l'ATI Associazione Temporanea di imprese tra Santoro costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a., Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l.;
- Che a seguito di incontri, entrambe le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo per il bonario componimento della vertenza;
- Che l'UTC ha predisposto una proposta di “Atto di accordo e transazione” che, per le ragioni richiamate in premessa, prevede il pagamento in favore dell'ATI Associazione Temporanea di imprese tra Santoro costruzioni s.r.l. società capogruppo, la Edil s.p.a., Costruzioni s.r.l. e la Fiam s.r.l. l'importo complessivo di 260.583,35 di cui 205.583,35 euro come sorta capitale e 55.000,00 euro per interessi e spese legali, comprensivo di I.V.A.;

VISTA la proposta di “Atto di accordo e transazione” predisposta dall'U.T.C., e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante della Ditta Santoro Costruzioni srl,

capogruppo dell'ATI, Sig. Santoro Francesco, dal quale si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 - La premessa è parte integrante dell'accordo;

Art.2 - Il Comune di Ischia si impegna a versare alla ditta Santoro costruzioni srl quale capofila e capogruppo dell' A.T.I. a titolo di saldo della sorta capitale interessi legali e moratori nonché spese legali la somma di 260.583,35 di cui 205.583,35 euro come sorta capitale e 55.000,00 euro per interessi e spese legali.

Art. 3- La detta somma dovrà esser corrisposta improrogabilmente pena la inefficacia della presente transazione entro e non oltre il _____;

Art. 4 tutti i giudizi in corso come sopra descritti analiticamente verranno abbandonati dalle parti.

Art. 5 - Le spese legal relative ai giudizi ancora pendenti sono compensate tra le parti che provvederanno ciascuna per proprio conto a pagare le competenze ai propri difensori.

Art. 6 – La ditta accetta il compenso su espresso a “totale” tacitazione delle spettanze così come determinata in fase di affidamento dei lavori, addivenendo alla definizione di ogni contestazione insorta sino alla data dell'accordo summenzionato.

Art. 7 – La ditta rinuncia , ai sensi della normativa vigente, a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per l'attività relativa all'incarico in oggetto considerando soddisfatte le proprie richieste, e concluse tutte le pendenze con il Comune in premessa richiamate, con la sottoscrizione dell'Atto di accordo e transazione in questione;

Art. 8 - Lo schema di “Atto di accordo e transazione” non sarà vincolante per le parti sino all'accettazione dello stesso da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale e non sortirà effetto alcuno in caso di mancata approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - L'Atto di accordo e transazione, nel caso venga approvato dagli organi competenti, sarà vincolante ed impegnativo per le parti che sottoscriveranno in via definitiva tale atto.

Art. 10 - Le parti comunemente concordano che il presente atto verrà registrato solo in caso di inadempienza con spese a carico dell'inadempiente.

CONSIDERATO CHE

lo stesso dichiara che, la ditta rinuncia, ai sensi della normativa vigente, a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per l'attività relativa all'incarico in oggetto considerando soddisfatte le proprie richieste, e concluse tutte le pendenze con il Comune in premessa richiamate, con la sottoscrizione dell'Atto di accordo e transazione in questione;

lo schema di Atto di Accordo e Transazione non sarà vincolante per le parti sino all'accettazione dello stesso da parte dei competenti organi dell'Amm.ne Com.le e non sortirà effetto alcuno in caso di mancata approvazione da parte dell'Amm.ne Com.le [ai sensi dell'art. 149, 6° comma, del DPR554/99];

l'“Atto di Accordo e Transazione”, nel caso venga approvato dagli organi competenti, sarà vincolante ed impegnativo per le parti che sottoscriveranno in via definitiva tale atto;

RILEVATO che sotto l'aspetto tecnico non vi sono motivazioni e valutazioni contrastanti con la proposta di Atto di Accordo e Transazione, di cui sopra;

RITENUTO:

▪ Necessario approvare la succitata proposta di Atto di Accordo e Transazione in quanto conveniente per il Comune di Ischia, che prevede il riconoscimento da parte dell'Ente di € 260.583,35 di cui 205.583,35 euro come sorta capitale e 55.000,00 euro per interessi e spese legali, comprensivo di iva, da corrispondersi con le modalità riportate nello schema di Atto di Accordo e Transazione allegato alla presente;

▪ Necessario nominare un Responsabile Unico del Procedimento e di demandare allo stesso la predisposizione di tutti gli atti consequenziali per la sottoscrizione dell'Atto di Accordo e Transazione tra le parti;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio LL.PP., in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

d e l i b e r a

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare lo schema di "Atto di Accordo e Transazione", allegato alla presente, tra l'Ente e l'A.T.I. Associazione temporanea di imprese con capogruppo la ditta Santoro Costruzioni srl, con sede in Napoli alla via Carlo de Marco 98/b, assuntrice ed esecutrice dei lavori di « LAVORI DI "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA ZONA "FRAZIONE PORTO" DEL COMUNE DI ISCHIA"», nella persona del legale rappresentante Sig Francesco Santoro;
2. di darsi atto che l'allegato schema di "Atto di accordo e transazione", firmato per accettazione dal Sig. Francesco Santoro nella qualità di legale rappresentante della A.T.I. Associazione temporanea di imprese con Santoro Costruzioni srl impresa capogruppo, costituisce accordo transattivo a totale saldo ed estinzione di quanto stabilito con Sentenza n. 446/2012, del Giudice Unico, dott. Carlo Bardari, del Tribunale di Napoli - Sezione Distaccata di Ischia, ed estinzione e saldo dei giudizi in corso riguardanti il D.l. n. 63/2012 e D.l. n. 122/2013;
3. di prendere e dare atto che l'importo complessivo riconosciuto a credito alla della A.T.I. Associazione temporanea di imprese Santoro Costruzioni srl, con sede in Napoli alla via Carlo de Marco 98/b, ammonta complessivamente ad euro 260.583,35;
4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento l'architetto Silvano Arcamone, già Dirigente dell'Area Tecnica, e di incaricare lo stesso di predisporre tutti gli atti consequenziali per la sottoscrizione in forma definitiva dell'"Atto di Accordo e Transazione" e per il pagamento di quanto spettante alla ditta Santoro Costruzioni srl impresa capogruppo dell'A.T.I., con sede in Napoli alla via Carlo de Marco 98/b;
5. di impegnare la somma pari ad € 260.583,35 comprensiva di I.V.A. come per legge, sul Cap. n.1838 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
6. di allegare alla presente il prospetto dei pareri espressi ai sensi dell'art.49 del D.l.vo 18.08.2000, n.267;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs 18.08.200 n. 267.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to: Ing. Giuseppe Ferrandino

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Dott. Giovanni Amodio

COMUNE DI ISCHIA
Provincia di Napoli

ATTO DI ACCORDO E TRANSAZIONE

TRA

Comune di Ischia in persona del Dirigente Ufficio Tecnico Arch. Silvano Arcamone

E

A.T.I. Associazione temporanea di imprese tra Santoro Costruzioni srl soc. capogruppo, la Edil Espa Costruzioni srl e la F.I.A.M. srl in persona dell'amm.re Francesco Santoro con sede in Napoli alla via Carlo de Marco 98/b p.i. 07125250634 assistito dagli avv.ti Alessandro Di Pietro e Marco Di Pietro;

PREMESSO

- CHE l'A.T.I. Associazione temporanea di imprese Santoro Costruzioni srl ha notificato all'Ente i sottoelencati atti giudiziari:

con D.I. n. 172/10 emesso dal Tribunale di Napoli Sez. Distaccata di Ischia del 15.10.2010 notificato il 27.10.2010 la A.T.I. chiedeva ingiunzione di pagamento per la sorta capitale di euro 945,855,82 oltre interessi e spese;

- Avverso detto Decreto il Comune d'Ischia propose ricorso rg. 30415/2010 incaricando l'Avv. Maurizio Barbatelli, che si concludeva con sentenza del Tribunale di Napoli sez. di Ischia n. 446/2012 depositata il 19/10/2012 notificata in forma esecutiva il 29/04/2013 con la quale il Giudice Bardari rigettava l'opposizione e condannava il Comune di Ischia, tra l'altro, al pagamento della somma di 36.986,43 oltre interessi e spese del giudizio;

Successivamente il Comune d'Ischia proponeva appello alla sentenza n. 446/2012 per il recupero dalla Regione Campania degli interessi e la Corte di Appello di Napoli con Ordinanza del 25-10 del 15.11.2013, dichiarava inammissibile l'appello proposto.

con D.I. presentato dalla stessa A.T.I., n. 63/2012 del 6.4.2012 emesso dal Tribunale di Napoli sez. distaccata di Ischia, notificato all'Ente il 30.5.2012; il Comune d'Ischia veniva condannato al pagamento della somma di euro 453.264,24, oltre interessi e spese;

Avverso detto Decreto pende tuttora giudizio di opposizione affidato all'Avv. Gioacchino Celotti con Det. Dirig. N. 610 del 11.6.2012, il quale proponeva opposizione con giudizio incardinato con il rg. 589/2012 dinanzi il Tribunale di Ischia e pende dinanzi allo stesso Giudice monocratico Dott. Notaro per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/06/2014;

che nel corso del predetto giudizio l'ATI precisava che la sorta capitale di euro 453.264,24 era stata nelle more versata, per cui chiedeva la condanna del Comune d'Ischia al pagamento degli interessi e le spese;

3) Successivamente veniva presentato ed ottenuto D.I. n. 122/2013 dal Tribunale di Ischia, notificato il 26/09/2013, che ingiungeva al Comune di Ischia il pagamento della somma di 205.583,35 oltre interessi e spese, D.I. afferente al pagamento del certificato n. 10 del 15.5.2013;

- Avverso il detto D.I. veniva proposta opposizione al ministero dall'Avv. Gioacchino Celotti – giusto incarico affidato con determina dirigenziale n.1491 del 4.11.2013 - ed il

giudizio veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli rg. 31655/2013 per la prossima udienza del 24/04/2014;

- CHE nelle more il Comune di Ischia ha comunque versato la sorta capitale del primo e del secondo Decreto Ingiuntivo come sopra, rimanendo debitrice ancora del terzo D.I. oltre gli interessi legali e moratori delle somme verste in ritardo del primo e secondo D.I. nonché delle spese legali sostenute dall' A.T.I. così come liquidate;

CHE con nota prot. n. 30433 del 16.12.2013 dell'Avv. Maurizio Barbatelli difensore del Comune d'Ischia ha scoraggiato l'Ente a proporre opposizione alla sentenza n. 1615/2013, ancorché il ritardato pagamento sia stato esclusivamente dai ritardati adempimenti degli uffici regionali e non dagli uffici comunali che hanno adottato tutti gli atti nei termini di legge;

CHE con nota prot. n. 3684 del 10.02.2014 dell'Avv. Giocchino Celotti, difensore del Comune d'Ischia, ha evidenziato per sua competenza la utilità e la convenienza per l'Ente di addivenire ad una soluzione transattiva con la ditta creditrice;

- che le parti anche per i buoni uffici dei rispettivi difensori, e considerato l'esito della sentenza di cui sopra, hanno deciso di transigere e conciliare le liti come sopra specificate ai seguenti patti ed alle seguenti condizioni:

TUTTO CIÒ PREMESSO

ed in unico contesto con la precedente narrativa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - La premessa è parte integrante dell'accordo;

Art.2 - il Comune di Ischia si impegna a versare alla ditta Santoro costruzioni srl quale capofila e capogruppo dell' A.T.I. a titolo di saldo della sorta capitale interessi legali e moratori nonché spese legali la somma di 260.583,35 di cui 205.583,35 euro come sorta capitale e 55.000,00 euro per interessi e spese legali, comprensivo di IVA.

Art. 3- La detta somma dovrà esser corrisposta improrogabilmente pena la inefficacia della presente transazione entro e non oltre il _____;

Art.4 tutti i giudizi in corso come sopra descritti analiticamente verranno abbandonati dalle parti.

Art. 5 - Le spese legali relative ai giudizi ancora pendenti sono compensate tra le parti che provvederanno ciascuna per proprio conto a pagare le competenze ai propri difensori.

Art. 6 – La ditta accetta il compenso su espresso a “totale” tacitazione delle spettanze così come determinata in fase di affidamento dei lavori, addivenendo alla definizione di ogni contestazione insorta sino alla data dell'accordo summenzionato.

Art. 7 – La ditta rinuncia , ai sensi della normativa vigente, a qualsiasi azione legale e di arbitrato per fatti economici e/o contabili per l'attività relativa all'incarico in oggetto considerando soddisfatte le proprie richieste, e concluse tutte le pendenze con il Comune in premessa richiamate, con la sottoscrizione dell'Atto di accordo e transazione in questione;

Art. 8 - Lo schema di “Atto di accordo e transazione” non sarà vincolante per le parti sino all'accettazione dello stesso da parte dei competenti organi dell'Amministrazione Comunale e non sortirà effetto alcuno in caso di mancata approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - L'Atto di accordo e transazione, nel caso venga approvato dagli organi competenti, sarà vincolante ed impegnativo per le parti che sottoscriveranno in via definitiva tale atto.

Art. 10 - Le parti comunemente concordano che il presente atto verrà registrato solo in caso di inadempienza con spese a carico dell'inadempiente.

Ischia,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Dirigente Tecnico
Arch. Silvano Arcamone

Amm. Ditta Costruzioni Santoro srl
Santoro Francesco

Legale della Ditta
Avv. Alessandro Di Pietro

Legale del Comune
Avv. Maurizio Barbatelli

Legale del Comune
Avv. Giocchino Celotti

vedi prospetto

IL FUNZIONARIO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

VISTO: IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DI AREA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € 260.583,35 Cap. 1838 Intervento
- Somma stanziata in bilancio: € € 205.583,35 Miss. 08-01.
- Somme già impegnate: € TIT. 2.02.01.09.012
- Somma disponibile: € LIA. n° 2718/13

IMPEGNO N. _____

€ 55.000,00 Miss. 01.11
TIT. 110.05.02.001 149-373

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE
Area Economico Finanziaria
Dott. Antonio Bernasconi

Responsabile del 1° Settore
Area Economico Finanziaria
Rag. Salvatore Marino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 27.03.14

Il Responsabile
F.to 

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 8260 del 27.03.14

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data _____ Prot.N. _____ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Verbale N. _____ del _____
Prot. N. _____

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

Il Segretario Generale
F.to dott. Giovanni Amodio

Copia Conforme all'originale per uso amministrativo
Ischia, _____

Il Segretario Generale
dott. Giovanni Amodio

